



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA**

**Voce: Atto amministrativo**

<b>Sommario:</b>	Azione amministrativa – regola della irretroattività -
<b>Estremi del provvedimento:</b>	C.G.A. n. 1124/13 del 17 giugno 2014 su ric. Str. n. 354/11
<b>Massima:</b>	<p>La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, quali, ad esempio, quelli introduttivi di prestazioni imposte, impedisce di incidere unilateralmente e con effetto "ex ante" sulle situazioni soggettive del privato.</p> <p>Un ulteriore limite alla retroattività, in presenza di statuizioni provvedimentali dirette a trovare applicazione nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, discende dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga solo per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio di una attività amministrativa, come nel caso in esame. Pertanto, solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e i provvedimenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.</p>
<b>Note</b>	

**Redattore:** Avv.S.Abbate

